



STATUTO DEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Lo statuto è stato adottato dal Consiglio comunale con propria deliberazione n. 19 dell'8 aprile 2019, e successivamente sottoposto a revisione con le seguenti deliberazioni:

n. 20 del 29/06/2023.

Il testo integrale dello Statuto comunale risulta pertanto come appresso formulato.

Indice generale

TITOLO 1 - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 – Autonomia del Comune.....	4
Art. 3 – Funzioni del Comune.....	4
Art. 4 – Finalità del Comune.....	4
Art. 5 – Metodo della programmazione e della partecipazione.....	6
Art. 6 - Pari opportunità.....	6
Art. 7 - Potestà statutaria e regolamentare del Comune.....	6
Art. 8 – Lo Statuto comunale.....	6
Art. 9 - Stemma e Gonfalone del Comune.....	7
Art. 10 - Albo pretorio telematico.....	7
TITOLO 2 - FORME ASSOCIATIVE CON UNIONI DI COMUNI E ALTRE COLLABORAZIONE.....	7
Art. 11 - Partecipazione ad Unione di comuni.....	7
Art. 12 – Rapporti con gli altri organi dell’Unione.....	8
Art. 13 - Accordi di programma tra soggetti pubblici.....	9
Art. 14 – Convenzioni con altri enti locali.....	10
Art. 15 – Consorzi con altri enti pubblici.....	10
TITOLO 3 - ORGANI POLITICI DEL COMUNE.....	10
Art. 16 – Gli organi politici del Comune.....	10
Art. 17 – Il Consiglio comunale.....	11
Art. 18 – Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo.....	11
Art. 19 – Commissioni consiliari comunali.....	12
Art. 20 – Regolamento del Consiglio comunale.....	12
Art. 21 – Diritti e competenze dei consiglieri comunali.....	12
Art. 22 – Doveri dei consiglieri comunali.....	13
Art. 23 – Attività ispettiva dei consiglieri in commissione di indagine.....	13
Art. 24 – Discussione e verifica del Programma di mandato del sindaco.....	14
Art. 25 – Il sindaco.....	14
Art. 26 – Competenze ed attribuzioni del sindaco.....	15
Art. 27 – Giunta comunale e vice sindaco.....	16
Art. 28 – Competenze e funzionamento della Giunta comunale.....	16
Art. 29 – Mozione di sfiducia nei confronti del sindaco.....	17
TITOLO 4 - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.....	17
Art. 30 – Diritto generale di partecipazione.....	17
Art. 31 – Pubblicità degli atti e diritto di accesso.....	18
Art. 32 – Diritto di partecipazione ai procedimenti.....	18
Art. 33 – consultazioni popolari.....	19
Art. 34 – Petizioni popolari.....	19
Art. 35 – Sussidiarietà e supporto delle associazioni.....	19
Art. 36 - Referendum.....	19
Art. 37 – Azione popolare.....	20
Art. 38 – Difensore civico.....	20
TITOLO 5 - I SERVIZI PUBBLICI DEL COMUNE.....	21

Statuto del Comune di Castel Bolognese

Art. 39 – Gestione dei servizi pubblici locali.....	21
Art. 40 – Servizio idrico integrato.....	21
Art. 41 – Aziende speciali.....	21
Art. 42 - Istituzioni.....	22
TITOLO 6 - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.....	23
Art. 43 – Organizzazione degli uffici del personale.....	23
Art. 44 – Indirizzo politico e gestione amministrativa.....	23
Art. 45 – Attività amministrativa del Comune svolta dalla struttura organizzativa dell’Unione. .	23
Art. 46 – Presidi municipali e loro referenti.....	24
Art. 47 – Gestione documentale dell’Unione e dei Comuni.....	24
Art. 48 – Il segretario comunale.....	24
TITOLO 7 - FINANZA E CONTABILITA' COMUNALI.....	25
Art. 49 – Autonomia finanziaria locale.....	25
Art. 50 – Bilanci e Documento unico di programmazione.....	26
Art. 51 – Regolamento di contabilità.....	26
Art. 52 – Revisione economica-finanziaria.....	26
Art. 53 – Ciclo della performance (programmazione e misurazione).....	27
Art. 54 – Ciclo della performance e controlli interni.....	27
TITOLO 8 - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	28
Art. 55 – Disposizioni finali.....	28
Art. 56 – Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto.....	28

TITOLO 1 - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Autonomia del Comune

1. Il Comune di Castel Bolognese è ente autonomo locale che rappresenta e cura gli interessi della comunità locale, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalla legge generale dello Stato;
2. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
3. L'autogoverno del Comune si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto e dei Regolamenti comunali.

Art. 2 - Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per Km. 32,37 ed è confinante con i Comuni di Faenza, Riolo Terme, Solarolo e Imola.
2. Modifiche dei confini territoriali del Comune possono avvenire ai sensi Art. 133 della Costituzione, previo referendum tra la popolazione e nelle forme previste dalla legge statale e regionale.
3. La sede comunale è nel palazzo civico di Castel Bolognese capoluogo, ubicato in Piazza Bernardi.
4. Le sedute degli organi comunali, si svolgono nella sede comunale ovvero, per particolari esigenze, in altre sedi dell'Unione di Comuni cui il Comune aderisce.

Art. 3 – Funzioni del Comune

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie di governo e di amministrazione, che riguardano la cura, gli interessi e lo sviluppo della propria popolazione e del proprio territorio, che esercita nel rispetto delle leggi e delle finalità, principi e metodi di cui al presente Statuto;
2. Il Comune esercita anche le funzioni amministrative attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, nei limiti di quanto stabilito negli atti di attribuzione o di delega.
3. Il Comune – per lo svolgimento delle predette funzioni proprie e/o di quelle delegate, nonché per le finalità fondamentali indicate nel presente Statuto - si può avvalere di una Unione dei Comuni o di altre forme associative con enti pubblici territoriali, – secondo quanto stabilito al Titolo 2 del presente Statuto o di altre forme associative con enti pubblici territoriali, – secondo quanto stabilito al Titolo 2 del presente Statuto.

Art. 4 – Finalità del Comune

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione; riconosce la famiglia e le altre forme di aggregazione sociale quale ambito di promozione umana.
2. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria

comunità, composta da uomini e donne, al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, sociale e culturale.

3. La sfera di governo del Comune è circoscritta all'ambito territoriale; esso ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) favorire il miglioramento e ampliamento dei servizi a favore della comunità e ricercare ed operare per la concretizzazione di nuovi rapporti tra enti pubblici, favorendo la realizzazione di forme consortili e di collaborazione;

b) attuare, nell'esercizio della funzione pubblica, il principio della sussidiarietà, favorendo la collaborazione con i soggetti pubblici e privati, organizzati in forma associata;

c) realizzare un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute e della vita delle persone, capace di affrontare ogni forma di disagio sociale e personale anche con il responsabile coinvolgimento delle organizzazioni del volontariato istituite in sede locale o provinciale, regionale o nazionale; il Comune opera pertanto per favorire la crescita e lo sviluppo di forme associative di volontariato;

d) assicurare la funzione sociale della iniziativa economica pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di collaborazione tra pubblico e privato, dell'associazionismo economico, della cooperazione; a tal fine assume il metodo del confronto e della consultazione con le organizzazioni sindacali, imprenditoriali di categoria e rappresentative della cooperazione, offrendo priorità e sostegno alle iniziative giovanili;

e) promuovere - attraverso azioni positive - la parità giuridica, sociale ed economica della donna, anche tramite la costituzione di una apposita commissione, consultiva e propositiva, per le pari opportunità;

f) favorire e operare per la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti, la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali, riconoscendo a tal fine il valore sociale e di rappresentanza delle organizzazioni sindacali e di categoria;

g) rendere effettivo il diritto allo studio e alla formazione permanente, alla cultura e all'attività fisico-motoria e sportiva fino ai livelli più alti;

h) tutelare e valorizzare le risorse ambientali, territoriali, naturali e storico-artistiche nell'interesse della collettività ed in funzione di una migliore qualità della vita e di uno sviluppo civile ed economico che assuma la tutela dei beni culturali ed ambientali quali fattori di crescita sociale e di valorizzazione del territorio;

i) riconoscere nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, ripudiare la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovere la cooperazione fra i popoli; a tal fine promuovere la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione;

l) promuovere rapporti ed aderire a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con enti locali di altri paesi al fine di cooperare per la costruzione della Unione Europea e per il superamento delle barriere fra popoli e culture;

m) condannare ed operare contro ogni forma di razzismo e di emarginazione secondo il colore della pelle, di fede religiosa e di opinione.

4. Il Comune riconosce l'accesso all'acqua come bisogno fondamentale degli esseri viventi e quindi come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e riconosce lo status dell'acqua come bene comune pubblico, privo di rilevanza economica. Riconosce che l'accesso all'acqua deve essere ga-

rantito secondo principi di equità e giustizia, e opera per la sua salvaguardia a favore delle generazioni future e della natura.

Art. 5 – Metodo della programmazione e della partecipazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità operando con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie, in modo da applicare i principi e le regole della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione del Comune, della Provincia, della Regione e dello Stato, anche tramite le associazioni di rappresentanza degli enti locali.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle organizzazioni sociali, economiche, sindacali, culturali e di volontariato operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione si conformano ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Si rimanda al Titolo 4 del presente Statuto ed alla normativa di regolamento che disciplina il diritto dei cittadini alla partecipazione ed a ottenere informazioni e accesso agli atti amministrativi del Comune.

Art. 6 - Pari opportunità

1. L'ordinamento istituzionale del Comune promuove, nelle sue espressioni, condizioni di pari opportunità fra uomo e donna.

Art. 7 - Potestà statutaria e regolamentare del Comune

1. La potestà statutaria e regolamentare del Comune viene esercitata dal Consiglio comunale o dalla Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, entro i limiti dell'autonomia normativa attribuita al Comune dalle vigenti leggi statali.
2. Il Comune per tutte le materie su cui ha competenza e per le quali ha trasferito o meno le funzioni ed i servizi ad un Unione di Comuni, favorisce l'adozione di "Regolamenti unici" nell'ambito della stessa Unione di Comuni, i quali:
 - a) sono approvati dagli organi dell'Unione di Comuni, previa deliberazione di indirizzo approvata dal Consiglio o dalla Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze;
 - b) prevedono al loro interno specifiche discipline riguardanti il Comune, al fine di tenere conto delle sue eventuali particolarità territoriali, ovvero della specifica visione politica espressa dagli organi comunali, quando ciò non comporti un dimostrato sviamento dal funzionamento efficiente ed efficace dell'Unione di Comuni.

Art. 8 – Lo Statuto comunale

1. Le norme dello Statuto comunale sono, nel sistema di graduazione delle fonti, norme di attuazione dei principi contenuti nelle leggi statali che disciplinano l'ordinamento degli Enti locali, ai sensi dell'Art. 128 della Costituzione.
2. I procedimenti per l'adozione e modifiche dello Statuto sono quelli previsti dalle norme statali.

3. Le proposte di modifica dello Statuto, da chiunque formulate, sono portate all'esame del Consiglio comunale, qualora siano sottoscritte da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati al Comune.
4. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale a conclusione della procedura prevista dalla legge statale, non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di revisione non approvata.
5. La deliberazione di abrogazione o di modifica dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, o della modifica proposta che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.
6. L'interpretazione delle norme statutarie compete al Consiglio comunale che si esprime attraverso deliberazioni di interpretazione autentica.

Art. 9 - Stemma e Gonfalone del Comune

1. Il Comune ha lo stemma ed il gonfalone approvati con delibera di Giunta comunale, che ne può disciplinare l'uso con apposito regolamento.
2. Il Comune fa uso del Gonfalone nelle cerimonie ufficiali e negli altri casi consentiti dalla normativa vigente.

Art. 10 - Albo pretorio telematico

1. Il Comune ha un "Albo pretorio telematico" accessibile a tutti sul proprio sito internet, per la pubblicazione degli atti deliberativi, determinazioni, ordinanze, avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. La pubblicazione degli atti all'Albo pretorio deve garantire la accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura, quale forma di controllo sull'attività dell'Ente.
3. Un servizio individuato nella struttura organizzativa comunale è responsabile delle pubblicazioni sull'Albo pretorio telematico.
4. In tutti i casi in cui la legge prevede il deposito degli atti presso la segreteria comunale a disposizione del pubblico, dello stesso è dato avviso all'Albo pretorio telematico.

TITOLO 2 - FORME ASSOCIATIVE CON UNIONI DI COMUNI E ALTRE COLLABORAZIONE

Art. 11 - Partecipazione ad Unione di comuni

1. Il Comune favorisce la partecipazione a forme associative con altri enti pubblici per la gestione dei servizi e può far parte di una Unione di Comuni, in attuazione e nei limiti della normativa statale e regionale che regola l'ordinamento degli enti locali, allo scopo di esercitare in modo più adeguato, parte o tutte le funzioni ed i servizi comunali, sia proprie che conferite o delegate.
2. Il funzionamento dell'Unione dei Comuni ed i rapporti con i Comuni aderenti è regolata nello Statuto e dai Regolamenti dell'Unione, entro i limiti stabiliti dalle vigenti norme di legge e del presente Statuto comunale.

3. Il rapporto con gli altri Enti territoriali sono uniformati ai principi di cooperazione, equi-ordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 12 – Rapporti con gli altri organi dell'Unione

1. L'Unione dei Comuni è un ente di secondo livello che associa più Comuni e - in quanto tale - deve essere funzionale al governo ed alla gestione del Comune.

2. Tutte le funzioni conferite dal Comune all'Unione sono gestite dalla struttura amministrativa e gestionale dell'Unione, che dà attuazione alle decisioni degli organi politici dell'Unione stessa e dei singoli Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze.

3. Le delibere di indirizzo approvate dal Comune - fermo restando la loro necessaria legittimità e coerenza con norme, regolamenti o strumenti di pianificazione sovraordinati - devono essere recepite integralmente nelle proposte di delibere dell'Unione, allo scopo finale di trovare un'intesa nel caso di divergenze fra i diversi orientamenti.

4. Le decisioni che riguardano esclusivamente l'attività o il territorio del Comune, restano nella competenza degli Organi comunali, dovendosi comunque conformare agli eventuali strumenti di pianificazione e regolamenti dell'Unione, ferma restando la copertura finanziaria in capo al Comune deliberante. Esse sono regolate nel presente Statuto, nello Statuto dell'Unione e nei Regolamenti vigenti nel Comune, articolandosi nelle due seguenti fattispecie:

a) decisioni esclusive degli Organi del Comune, inerenti:

- funzioni proprie del Comune (ad esempio: funzionamento degli organi comunali; ciclo di programmazione economico-finanziaria dell'ente; gestione del patrimonio del Comune; entrate tributarie ed extra-tributarie del Comune; decisioni su partecipazione e/o recesso dall'Unione; conferimento e/o recesso dalle convenzioni di gestione associata);

b) decisioni degli organi del Comune nel quadro programmatico stabilito dall'Unione, inerenti:

- funzioni attuative di piani e programmi deliberati dall'Unione che interessano esclusivamente il territorio di un solo Comune (esclusi atti che riguardano due o più territori comunali che rimangono nella competenza dell'Unione);

- funzioni che richiedono un comportamento uniforme dei Comuni, i quali decidono previo indirizzo o quadro programmatico dell'Unione (ad esempio: indirizzi per il rappresentante del Comune in occasione delle assemblee degli organi partecipati; atti in materia tributaria residuali rispetto a quanto previsto dalla lettera precedente). In mancanza dell'indirizzo o quadro programmatico dell'Unione decide l'Unione stessa;

- funzioni esclusive di un Comune, oppure le attività relative al territorio di un Comune, che possono richiedere l'adozione di regolamenti o di altri atti amministrativi da parte di organi del Comune stesso.

5. Le decisioni che riguardano l'intero ambito dell'Unione o almeno due Comuni, restano nella competenza degli organi dell'Unione. Esse sono regolate nello Statuto e nei Regolamenti vigenti nell'Unione, articolandosi nelle due seguenti fattispecie:

a) decisioni esclusive degli Organi dell'Unione, inerenti:

- procedimenti relativi ad aspetti organizzativi generali trasferiti all'Unione (ad esempio: gestione del personale, servizi informatici, trasparenza e anticorruzione, acquisto di beni e servizi per l'esercizio della funzione conferita);
- funzioni proprie dell'Unione (ad esempio: funzionamento degli organi dell'Unione, ciclo di programmazione economico-finanziaria dell'Unione, gestione dei beni propri dell'Unione);
- funzioni attribuite dall'ordinamento alle Unioni di Comuni (ad esempio: funzioni di tutela e sviluppo delle zone montane);

b) decisioni degli Organi dell'Unione, previ indirizzi deliberati dagli organi dei Comuni, inerenti:

- funzioni di pianificazione e di programmazione sovra-comunale;
- discipline regolamentari di settore, includendo eventuali discipline specifiche per i Comuni che tengano conto delle particolarità territoriali e della specifica visione politica espressa tramite le delibere di indirizzo dei Comuni (quando le discipline specifiche comunali non confliggano con le esigenze di uniformità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa);
- forma e modalità di gestione dei servizi da affidare all'esterno (potendo comunque i Comuni formulare indirizzi generali o esprimere preferenze in merito alle modalità di gestione, di cui si tiene conto per la decisione finale con obiettivi di integrazione e convergenza fra i vari Comuni);
- investimenti dell'Unione, per la cui definizione l'organo competente dell'Unione stabilisce i criteri di suddivisione dei finanziamenti fra i Comuni (nel caso di investimenti di interesse generale), oppure tiene conto degli indirizzi dei Comuni (nel caso di investimenti di interesse di uno o più Comuni).

6. Il presidente dell'Unione dei Comuni esercita le competenze relative alle funzioni proprie dell'Unione, quali quelle che deve svolgere in qualità di legale rappresentante e capo dell'organizzazione e quelle attribuitegli dalla legge.

7. Il sindaco resta competente per tutte le restanti funzioni che gli sono attribuite dall'Ordinamento degli Enti locali e dal presente Statuto.

8. La Giunta dell'Unione, all'unanimità dei suoi componenti, potrà decidere:

- di formulare atti di coordinamento sulle decisioni esclusive degli Organi dei Comuni, al fine di favorire efficienza nell'operatività degli uffici ed uniformità nell'erogazione dei servizi;
- di acquisire indirizzi non vincolanti da parte dei Comuni sulle decisioni esclusive degli Organi dell'Unione.

Art. 13 - Accordi di programma tra soggetti pubblici

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il sindaco promuove la convocazione di una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Consiglio comunale.
4. La disciplina degli accordi di programma, prevista dalla normativa vigente, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

Art. 14 – Convenzioni con altri enti locali

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e/o la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 15 – Consorzi con altri enti pubblici

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e altri Enti pubblici per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste dalle leggi e dal presente Statuto.
2. Per la costituzione di un “consorzio”, il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione che regola il consorzio deve prevedere l'obbligo della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Un rappresentante del Comune, nella persona del sindaco o suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

TITOLO 3 - ORGANI POLITICI DEL COMUNE

Art. 16 – Gli organi politici del Comune

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio comunale, il sindaco, la Giunta.
2. Il Consiglio comunale è organo collegiale di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. Il sindaco è organo monocratico, legale rappresentante del Comune, capo dell'Amministrazione comunale, Ufficiale di governo per i servizi di competenza statale e Autorità sanitaria locale.
4. La Giunta comunale è organo collegiale che collabora con il sindaco per attuare gli indirizzi strategici ed operativi approvati dal Consiglio.

Art. 17 – Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità ed è il più alto organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Le modalità di elezione e le competenze del Consiglio, nonché il numero dei consiglieri ed il loro status giuridico sono regolati dalla legge. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che disciplina nel Regolamento del Consiglio comunale.
3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4. Il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del successivo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5. I consiglieri, cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.
6. Il Consiglio è convocato e presieduto dal sindaco secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio comunale. In caso di assenza del sindaco, la presidenza è attribuita al vice sindaco, se consigliere; in caso di impedimento anche del vice sindaco, è attribuita agli assessori in ordine di anzianità, se consiglieri comunali. In caso contrario, è attribuita al consigliere anziano, individuato nella persona che ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti (voti di lista più voti di preferenza).
7. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal sindaco neo-eletto. La fase di convalida degli eletti è preliminare ad ogni altro atto del Consiglio.
8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge o dal Regolamento in cui è stabilita la seduta segreta.
9. Le deliberazioni e decisioni sono sottoposte a votazione con scrutinio palese e sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti espressi, salvo che la legge o il Regolamento non dispongano modalità diverse di votazione e/o di maggioranza qualificata. Gli astenuti non si computano nel numero dei votanti.

Art. 18 – Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari designando un loro capo-gruppo, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio comunale, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
2. Nelle more della loro designazione, i Capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggiore numero di voti per ogni lista che ha espresso consiglieri eletti.
3. Il Comune individua i mezzi e le condizioni per favorire l'esercizio delle funzioni dei gruppi consiliari.
4. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo composta dal sindaco, che la presiede, e dai Capigruppo consiliari o loro delegati.
5. La conferenza dei capigruppo è convocata dal sindaco con almeno 48 ore di preavviso per l'esame e discussione dell'ordine del giorno del Consiglio comunale, nonché di questioni di rilevanza politico-amministrativa del Comune.

6. Alla conferenza dei capigruppo possono partecipare gli assessori comunali, i consiglieri delegati e i responsabili dei servizi, ove richiesto e necessario.

Art. 19 – Commissioni consiliari comunali

1. Il Consiglio comunale può istituire al suo interno, con criterio proporzionale, Commissioni consiliari con carattere di permanenza o meno, con funzioni preparatorie e referenti delle deliberazioni di competenza del Consiglio.

2. Il numero delle Commissioni, le competenze, la composizione e le modalità di costituzione e funzionamento sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio comunale.

3. Le Commissioni consiliari non hanno poteri deliberativi, sono pubbliche (salvo i casi previsti dal Regolamento) ed hanno durata pari a quella del Consiglio comunale.

Art. 20 – Regolamento del Consiglio comunale

1. 1. Il Consiglio comunale approva - a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati - il regolamento disciplinante il suo funzionamento, prevedendo, tra l'altro, la disciplina dei seguenti aspetti, in conformità alle vigenti norme di legge ed ai principi appresso specificati:

a) prevedere le modalità con cui far pervenire – in via ordinaria e/o nei casi di urgenza - gli avvisi di convocazione delle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari eventualmente costituite, potendo utilizzare ogni mezzo di trasmissione, anche telematico, che documenti l'invio.

b) prevedere che la seduta del Consiglio sia valida, in prima convocazione, con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, incluso il sindaco e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati escluso il sindaco (in entrambi i casi, arrotondando per eccesso);

c) prevedere che nessun argomento possa essere posto in discussione se non sia stata assicurata un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri;

d) prevedere che sia fissato il periodo di tempo minimo da dedicare in ogni seduta consiliare alla trattazione delle interrogazioni;

e) prevedere che sia individuato il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

f) prevedere che l'esito di eventuali calcoli percentuali da effettuarsi in relazione al numero dei consiglieri assegnati e/o presenti, sia arrotondato all'unità inferiore se la cifra decimale è inferiore al numero 5 e all'unità superiore se è pari o superiore a 5.

g) prevedere le modalità attraverso le quali saranno fornite al Consiglio le attrezzature e risorse necessarie per il suo funzionamento.

Art. 21 – Diritti e competenze dei consiglieri comunali

1. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera popolazione del Comune.

2. Lo stato giuridico, le dimissioni, la sostituzione, l'ineleggibilità, le incompatibilità, la surroga e la

supplenza dei consiglieri sono disciplinati dalla legge.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al sindaco e devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva alla presentazione delle dimissioni e comunque entro trenta giorni, provvede alla surrogazione del consigliere dimissionario, attribuendo il seggio al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

4. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere - dai responsabili degli uffici del Comune e dell'Unione di Comuni cui il Comune aderisce, nonché dalle società o enti partecipati dal Comune - tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, in base alla normativa vigente. Essi non possono divulgare le informazioni e i documenti ottenuti, qualora gli stessi non siano già pubblicizzati.

5. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina ogni ulteriore aspetto riguardante i diritti, le prerogative e le competenze dei consiglieri comunali.

Art. 22 – Doveri dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle eventuali commissioni consiliari delle quali fanno parte.

2. I consiglieri - in caso di loro assenza dalle sedute consiliari regolarmente convocate - sono tenuti a giustificarsi per iscritto, prima o dopo la stessa seduta, anche tramite il proprio capogruppo.

3. Nel Regolamento del Consiglio comunale sono disciplinati le modalità per considerare le assenze dei consiglieri come ingiustificate, nonché quelle per avviare il conseguente procedimento per la decadenza dalla carica dello stesso consigliere, da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale con votazione segreta.

Art. 23 – Attività ispettiva dei consiglieri in commissione di indagine

1. Il sindaco o l'assessore comunale delegato risponde alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di carattere ispettivo presentate dai consiglieri comunali, anche attinenti attività che l'Amministrazione comunale svolge attraverso Unioni di comuni.

2. Le interrogazioni o istanze possono essere presentate dai consiglieri comunali al protocollo generale, ovvero nel corso di ciascuna seduta del Consiglio comunale, precisando l'oggetto della richiesta, con le modalità stabilite nel Regolamento del Consiglio comunale.

3. Il Consiglio comunale - secondo quanto previsto nel presente Statuto e nel Regolamento del Consiglio comunale - può istituire al proprio interno Commissioni di indagine e conoscitive sull'attività dell'amministrazione comunale, con criterio proporzionale tra maggioranza e minoranza in modo da garantire la presenza di almeno un componente per ciascun gruppo consiliare.

4. Con la deliberazione di istituzione della predetta commissione, da adottarsi con la maggioranza assoluta dei componenti, devono essere indicate le finalità dell'indagine conoscitiva e il termine entro il quale questa deve essere completata.

5. La commissione è presieduta da un consigliere membro di gruppi consiliari di minoranza che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della commissione.
6. La commissione può rivolgere tutte le richieste necessarie ad appurare l'oggetto dell'indagine agli uffici, al sindaco, agli assessori, agli enti, alle aziende, alle istituzioni e agli organismi collegati al comune o sottoposti alla sua vigilanza.
7. In ogni caso l'ispezione o l'indagine non possono avere per oggetto né spingersi all'esame di fatti riservati, attinenti alla sfera privata di persone, famiglie, imprese e associazioni, né di fatti o circostanze eventualmente interessate da procedimenti giudiziari in corso.
8. Il lavoro delle commissioni di indagine si conclude con una relazione da consegnarsi al sindaco, per la discussione nel Consiglio comunale.

Art. 24 – Discussione e verifica del Programma di mandato del sindaco

1. Entro novanta giorni decorrenti dalla data del suo insediamento, il sindaco, sentita la Giunta, presenta e illustra al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, che sono approvati qualora ottengano il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Il programma di mandato deve essere successivamente richiamato dal DUP (documento unico di programmazione, annualmente approvato dal Consiglio comunale) e dalla “relazione di inizio e di fine mandato del sindaco”, al fine di evidenziare la loro relazione e coerenza con lo stesso, ovvero le integrazioni e modifiche che sono intervenute durante lo svolgimento del mandato.
4. Al termine del mandato, il sindaco presenta al Consiglio comunale la “relazione di fine mandato”, la quale è sottoposta a discussione del Consiglio comunale, anche al fine di verificare il grado di realizzazione degli obiettivi previsti all’inizio del mandato.

Art. 25 – Il sindaco

1. Il sindaco è il vertice politico dell'Amministrazione comunale ed esercita funzioni di sua rappresentanza, di componente e presidente degli organi collegiali, nonché di sovrintendenza generale delle attività amministrative del Comune.
2. Il sindaco sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e - quale Ufficiale di Governo - assolve i compiti attribuitigli dalle legge e può adottare ordinanze comunali contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
3. La legge statale disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica di sindaco.
4. Il sindaco per il valido e pieno esercizio delle sue funzioni presta, davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
5. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del

Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 26 – Competenze ed attribuzioni del sindaco

1. Il sindaco, in qualità di organo responsabile dell'Amministrazione comunale:

- a) nomina e revoca il vice-sindaco e gli assessori; coordina l'attività degli assessori, assicurando l'unità di indirizzo della Giunta.
- b) convoca e presiede gli organi collegiali del Consiglio e della Giunta comunale, fissandone l'ordine del giorno e il giorno dell'adunanza;
- c) può conferire incarichi a consiglieri comunali per sovrintendere ad attività di elaborazione, proposta, iniziativa e realizzazione di progetti specifici, in stretto raccordo con le funzioni consiliari di programmazione ed indirizzo;
- d) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio se opportuno e necessario;
- e) rappresenta in giudizio il Comune in tutti i procedimenti avanti l'Autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, tanto sotto il profilo attivo, quanto quello passivo, previa autorizzazione della Giunta comunale;
- f) provvede a far osservare i regolamenti comunali;
- g) promuove e conclude gli accordi di programma e le conferenze dei servizi nei casi di sua competenza previsti dalle leggi;
- h) coordina e dispone per gli orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, degli uffici e servizi pubblici localizzati sul territorio comunale, al fine di armonizzare gli stessi orari con le esigenze complessive dei cittadini-utenti - sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nonché nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e d'intesa con le altre eventuali Amministrazioni interessate e competenti;
- i) coordina e dispone gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- j) nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico - sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
- k) nomina e revoca il segretario comunale - in conformità alla legge - potendo proporre al Consiglio comunale l'approvazione di una convenzione con altri Comuni, nei limiti stabiliti dalle norme statali.
- l) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo i criteri stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali. I dirigenti e responsabili dei servizi nominabili dal sindaco sono anche quelli delle strutture organizzative uniche costituite in seno all'Unione di Comuni.
- m) risponde alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri, entro trenta giorni, in prima persona o tramite gli assessori delegati;
- n) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.
- o) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 27 – Giunta comunale e vice sindaco

1. La Giunta comunale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e dagli assessori comunali da lui nominati, di cui un vice-sindaco, nel numero massimo stabilito dalla legge e prevedendo la presenza di componenti di entrambi i sessi.
2. Possono essere nominati assessori comunali anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, i quali possono partecipare ed intervenire alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
3. Le dimissioni da assessore comunale sono presentate per iscritto al sindaco.
4. Il sindaco può revocare gli assessori comunali con provvedimento motivato, avendo la facoltà di sostituire l'assessore revocato o dimissionario, ovvero di redistribuire le deleghe tra i rimanenti assessori.
5. Il sindaco dà comunicazione al Consiglio delle nomine e delle revoche degli assessori e dei motivi che le hanno determinate.
6. Il vice-sindaco sostituisce il sindaco, secondo quanto previsto dalla normativa statale:
 - in caso di assenza o impedimento temporaneo del sindaco;
 - in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, sino allo svolgimento delle elezioni;
 - in caso di sospensione dall'esercizio della funzione, fino alla durata del provvedimento di sospensione.
7. Lo status dei componenti della Giunta comunale, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché quelle della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
8. Ai componenti della Giunta comunale spettano le indennità, aspettative, permessi ed i rimborsi previsti dalla legge, secondo la disciplina prevista in apposito regolamento.

Art. 28 – Competenze e funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è organo che opera collegialmente al fine di collaborare con il sindaco nell'amministrazione del Comune, nell'attuazione degli indirizzi del Consiglio comunale, nonché nel seguire le attività del Comune in seno all'Unione di Comuni.
2. I singoli assessori comunali coadiuvano il sindaco nello svolgimento delle sue funzioni, seguendo le attività politiche ed amministrative del Comune, per le materie assegnate nell'atto di nomina e secondo le linee di indirizzo e direttive impartite dal sindaco. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro settori in base alle deleghe ricevute.
3. La Giunta comunale compie tutti gli atti dell'Amministrazione comunale che – secondo le previsioni delle leggi, dello Statuto e/o dei Regolamenti - non rientrano nelle competenze del Consiglio comunale, del sindaco e/o dei dirigenti e responsabili gestionali.
4. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto anche conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dal sindaco, il quale si avvale dei sistemi di

comunicazione che informatica e telefonia rendono disponibili.

5. Per la validità delle sedute di Giunta è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti (incluso il sindaco). Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per cui sia stabilita una maggioranza speciale. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone.

6. Alle sedute della Giunta comunale partecipa il segretario comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale ne cura la verbalizzazione.

7. La Giunta comunale svolge la sua attività mediante l'approvazione di deliberazioni collegiali che possono anche essere di "mero indirizzo", redatte con l'ausilio del segretario comunale e senza il preventivo rilascio dei pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi. Le deliberazioni approvate dalla Giunta sono sottoscritte prima della loro pubblicazione dal sindaco e dal segretario comunale (o loro sostituti).

8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa. Il sindaco può ammettere alle sedute della Giunta persone non appartenenti alla Giunta, con esclusione della loro presenza durante la votazione.

Art. 29 – Mozione di sfiducia nei confronti del sindaco

1. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, provoca, qualora approvata dal Consiglio comunale secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento del Consiglio comunale:

- a) la cessazione dalla carica di sindaco;
 - b) la decadenza della Giunta comunale;
 - c) lo scioglimento del Consiglio comunale;
 - d) la nomina di un commissario che viene chiamato a sostituire gli organi comuni dichiarati cessati e/o decaduti.
- e) 2. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, per essere presentata, discussa e votata - ai sensi delle vigenti leggi statali - deve:
- f) risultare debitamente motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune;
 - g) essere discussa dal Consiglio comunale non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione, risultante dalla sua protocollazione;
 - h) essere votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio comunale.

TITOLO 4 - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 30 – Diritto generale di partecipazione

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali, a norma della Costituzione per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività culturali, politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. Ai cittadini e alle loro formazioni sociali, è assicurato il diritto di partecipare e concorrere alla formazione delle scelte politico-amministrative del Comune, nonché all'indirizzo ed al controllo delle attività amministrative che lo coinvolgono, in attuazione dei principi costituzionali e delle leggi, secondo le forme e le modalità stabilite nel presente Statuto comunale e nel Regolamento sulla partecipazione dei cittadini che il Comune adotta.

3. Il Comune favorisce e garantisce la costituzione di comitati di partecipazione di utenti nell'ambito dei servizi erogati dal Comune e dall'Unione di Comuni cui aderisce, con funzioni consultive e propositive.

4. Il Consiglio comunale può istituire e disciplinare con regolamento delle consulte permanenti di cittadini e/o di associazioni che fungano da supporto per l'Amministrazione comunale per la programmazione, gestione e monitoraggio dei servizi prestati dal Comune e dall'Unione in ambito sociale, culturale, sportivo e scolastico.

5. Il Comune facilita l'esercizio della partecipazione, mettendo a disposizione strutture e spazi idonei a favore di tutti i cittadini, gruppi ed organismi che ne facciano richiesta. Le condizioni e le modalità d'uso saranno regolamentate, potendo prevedere tariffe per la copertura delle spese.

Art. 31 – Pubblicità degli atti e diritto di accesso

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

2. La pubblicità legale degli atti è garantita attraverso la pubblicazione tempestiva dei medesimi all'albo pretorio. La trasparenza dell'azione amministrativa è garantita attraverso la pubblicazione di atti e documenti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale secondo le disposizioni di legge.

3. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti, dei provvedimenti ed in genere dei documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale che disciplina la materia. Il Comune disciplina e rende pubbliche le modalità di esercizio del diritto di accesso documentale, del diritto di accesso civico e del diritto di accesso generalizzato, nei casi e modi previsti dalla legge.

Art. 32 – Diritto di partecipazione ai procedimenti

1. Il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi. Tale procedimento è disciplinato dalla legge 241/1990 e sue successive modifiche. Il Comune è tenuto ad adottare il regolamento per l'attuazione di tale legge.

2. Coloro che sono portatori di interessi pubblici e privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento medesimo.

Art. 33 – consultazioni popolari

1. Il Consiglio comunale e la Giunta possono promuovere audizioni e/o consultazioni dei cittadini, degli operatori economici, dei lavoratori, delle forze sindacali e sociali e di altri organismi - nelle forme volta per volta ritenute più idonee - su provvedimenti di loro interesse, ovvero qualora possano contribuire all'individuazione e alla promozione dei bisogni della collettività e alla ricerca delle soluzioni più appropriate da proporre all'Amministrazione comunale.
2. La consultazione può essere limitata in ragione delle zone del territorio, dell'oggetto della consultazione ovvero essere estesa e generale.
3. La consultazione è disciplinata da apposito regolamento che ne precisa le forme, ammettendo, tra l'altro, la consultazione attraverso forum e assemblee cittadine, dei rappresentanti di associazioni, di udienze conoscitive, questionari ed ogni altra forma ritenuta idonea.
4. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio comunale e della Giunta.
5. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

Art. 34 – Petizioni popolari

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare petizioni e proposte per la migliore tutela di interessi collettivi. Esse devono essere indirizzate al sindaco e contenere chiaro l'oggetto delle richieste.
2. Le istanze e petizioni pervenute al Comune vengono rese pubbliche e il sindaco può discuterle in seno alla Giunta comunale e/o al Consiglio comunale.
3. L'amministrazione comunale fornisce pubblicità delle petizioni presentate e del loro esito, attraverso pubblicazione sul sito internet.

Art. 35 – Sussidiarietà e supporto delle associazioni

1. Il Comune - nei limiti dei propri compiti e finalità – attua il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'Art.118 della Costituzione, favorendo e supportando l'attività delle libere forme associative che operano sul suo territorio.
2. La valorizzazione e supporto delle associazioni operanti sul territorio, volte a favorire lo sviluppo socio-economico-politico-culturale della comunità, può avvenire da parte del Comune anche mediante concessione di contributi economici ed altri benefici quali, tra gli altri, concessioni in uso di immobili e di attrezzature, previe apposite convenzioni, nonché secondo i criteri e le modalità stabilite dall'apposito Regolamento per la concessione dei contributi e altri benefici economici.
3. Il Comune può istituire l'Albo delle associazioni comunali (di volontariato e non) ed approntare appositi strumenti informatici per garantire efficienza e trasparenza nel rapporto con le associazioni che operano nel territorio comunale, in sussidiarietà con il Comune.

Art. 36 - Referendum

1. Il sindaco indice un referendum consultivo o propositivo su materie di esclusiva competenza del Comune, entro 90 giorni dalla richiesta deliberata dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta

dei suoi componenti assegnati, o dalla richiesta sottoscritta da almeno il 15% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune.

2. I criteri di formulazione dei quesiti da sottoporre a referendum, le modalità per valutare la sua ammissibilità, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto, sono stabiliti dal Comune attraverso un apposito regolamento che integra quanto non contenuto nelle eventuali leggi vigenti e nel presente Statuto.

3. Sono escluse dal referendum le seguenti materie:

- a) tributi locali, tariffe, bilanci e conti consuntivi;
- b) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) pianificazione urbanistica generale;
- e) strumenti urbanistici esecutivi approvati.

4. Il quesito sottoposto agli elettori deve rendere esplicite le eventuali maggiori spese o le possibili minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e indicare le modalità di copertura di tali oneri.

5. Il referendum locale non può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto; le operazioni di voto si svolgeranno nell'arco di un'unica giornata e una volta all'anno.

6. Il referendum è valido se vi ha partecipato il 30% più uno degli aventi diritto e la proposta è accettata se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. Il voto favorevole al quesito referendario, obbliga il Consiglio comunale alla discussione dello stesso entro 30 giorni dalla consultazione.

8. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, veda il voto favorevole di almeno il 30% degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

9. Le proposte di referendum non accolte, potranno essere discusse in Consiglio comunale quali petizioni.

Art. 37 – Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice, di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune in giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

Art. 38 – Difensore civico

1. Al fine di garantire una migliore tutela dei cittadini nei confronti dei provvedimenti, atti e fatti, comportamenti ritardati, omessi o irregolarmente compiuti dai propri uffici, il Comune si avvale dell'attività del Difensore civico provinciale o regionale.

2. Le modalità per attivare il "difensore civico" sono fornite attraverso informazioni nel sito internet del Comune.

3. Le decisioni del Difensore civico non vincolano l'Amministrazione comunale;
4. L'intervento del "difensore civico" può essere rivolto all'apparato amministrativo e gestionale del Comune, anche mediante accesso agli atti.

TITOLO 5 - I SERVIZI PUBBLICI DEL COMUNE

Art. 39 – Gestione dei servizi pubblici locali

1. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e sulla base della disciplina generale e di settore, il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune può disporre la gestione dei servizi pubblici locali che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, secondo le seguenti forme, qualora previste dalle norme vigenti:
 - a) in economia;
 - b) in concessione a terzi;
 - c) attraverso forme associative e di cooperazione con altri Enti pubblici territoriali.
 - d) attraverso apposita "Azienda speciale" (per la gestione di servizi a rilevanza economica);
 - e) attraverso apposita "Istituzione" (per la gestione di servizi non a rilevanza economica);
 - f) attraverso la partecipazione a consorzi e/o a società a prevalente capitale pubblico, per le quali devono essere previste ed attuate forme di "controllo analogo" da parte del Comune, ai sensi delle vigenti leggi.
 - g) Attraverso accordi con gli enti del terzo settore, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 40 – Servizio idrico integrato

1. Il comune riconosce che il Servizio Idrico Integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, non assoggettabile a meccanismi di mercato.
2. Il comune conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di uguaglianza, solidarietà e sostenibilità.
3. Il comune assicura ai propri abitanti, attraverso strumenti compatibili con la normativa vigente, il diritto alla disponibilità di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona.

Art. 41 – Aziende speciali

1. Per la gestione di servizi a rilevanza economica e imprenditoriale, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di "Aziende speciali" comunali, dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, approvando contestualmente:

- lo statuto aziendale;
- il piano tecnico-finanziario;
- il conferimento del capitale e dei mezzi finanziari e strumentali oggetto di eventuale trasferimento;
- le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi dell'Azienda.

2. Spetta al Consiglio comunale l'approvazione degli atti fondamentali dell'azienda speciale, cioè il piano programma, il bilancio pluriennale e annuale di previsione, la relazione previsionale annuale e il conto consuntivo. Esso esercitare la vigilanza e verifica i risultati della gestione.

3. L'Azienda speciale del Comune si informa nello svolgimento della propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

4. L'organizzazione e il funzionamento dell'azienda sono determinati nello statuto e nel Regolamento aziendale.

5. Il Presidente o il Consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale. Essi hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa. Spetta al sindaco la revoca e la sostituzione dei membri del Consiglio di amministrazione.

6. Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione a seguito di concorso pubblico o per chiamata diretta secondo le modalità di nomina disciplinate dallo Statuto. Nello Statuto sono altresì disciplinate le ipotesi di revoca del direttore.

Art. 42 - Istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, può prevedere la costituzione di un'apposita "Istituzione", che consiste in un organo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.

2. Sono organi dell'istituzione: il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.

3. Il direttore - al quale compete la responsabilità gestionale dell'Istituzione - è nominato e può essere revocato con deliberazione della Giunta comunale. Egli può essere un dipendente comunale o dell'Unione di Comuni cui aderisce il Comune.

4. Il Consiglio di amministrazione, composto da un numero di componenti non superiore al numero degli assessori comunali, eletto dal Consiglio comunale, dura in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio comunale. Dopo la scadenza e fino all'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione il vecchio Consiglio resta in carica per il principio della *prorogatio* e per l'ordinaria amministrazione. La revoca dei membri del Consiglio di amministrazione avviene con la stessa procedura dell'elezione. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il Consiglio comunale provvede alla reintegrazione con le stesse procedure e criteri per l'elezione.

5. Il Comune conferisce il capitale di dotazione costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario.

6. Il regolamento disciplina l'ordinamento, la organizzazione, il funzionamento delle istituzioni nonché le forme di vigilanza da parte dell'ente, le modalità di approvazione delle tariffe dei servizi

forniti dall'istituzione.

TITOLO 6 - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 43 – Organizzazione degli uffici del personale

1. Il Comune - nell'ambito della sua autonomia organizzativa - stabilisce la propria struttura organizzativa e le modalità di funzionamento della stessa, attraverso l'approvazione dei criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (approvati dal Consiglio comunale), nonché attraverso l'approvazione dei regolamenti sull'organizzazione degli uffici e dei servizi (approvati dalla Giunta comunale), ai sensi delle vigenti norme di legge.

2. Il Comune – qualora abbia aderito ad una Unione di Comuni ed approvato la gestione in forma associata delle funzioni e servizi comunali - può prevedere:

a) che il personale della dotazione organica comunale sia, in parte o in tutto, trasferito o distaccato o comandato all'Unione di Comuni a cui abbia aderito, per lo svolgimento delle attività amministrative e gestionali in un'unica struttura organizzativa;

b) che, in conseguenza di quanto sopra, la competenza per la regolamentazione della materia dell'organizzazione e della gestione del personale, sia demandata all'Unione dei Comuni a cui abbia aderito, entro i limiti di quanto stabilito nel presente Statuto e degli atti di indirizzo e criteri generali approvati dagli organi politici del Comune.

Art. 44 – Indirizzo politico e gestione amministrativa

1. Gli organi e gli uffici devono dare attuazione al principio di distinzione tra compiti di indirizzo e direzione politica e compiti di direzione e gestione amministrativa, come stabilito dalle norme di legge.

2. Gli organi politici di governo definiscono e approvano gli indirizzi, gli obiettivi e i programmi da attuare, nonché verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa ai programmi ed agli indirizzi approvati.

3. Alla dirigenza e in generale ai responsabili apicali dei servizi spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. La loro attività è rendicontata attraverso gli strumenti di programmazione, controllo e misurazione della performance adottati dall'ente.

4. Gli indirizzi degli organi politici comunali sono rivolti ai dirigenti ed ai responsabili apicali dell'Unione di Comuni, qualora il Comune vi abbia aderito, approvando la gestione unitaria delle attività amministrative e gestionali del Comune in seno alla stessa Unione.

Art. 45 – Attività amministrativa del Comune svolta dalla struttura organizzativa dell'Unione

1. Il Comune – qualora abbia stabilito di pervenire ad una struttura organizzativa unitaria nell'ambito di un'Unione dei Comuni a cui aderisce – si avvale dell'attività dei dirigenti e dei

responsabili gestionali della stessa Unione, per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi conferiti, nonché per adottare tutti gli atti amministrativi e gestionali di competenza comunale.

2. I dirigenti ed i responsabili gestionali dell'Unione – nei casi di cui al comma 1 e per le materie conferite – sono competenti per tutte le attività amministrative e gestionali del Comune, di cui, tra l'altro:

- a) firma dei pareri preventivi di regolarità tecnica e/o contabile sulle delibere degli organi politici (salvo il potere di delega, previsto dalla legge);
- b) adozione delle determinazioni gestionali e di spesa, potendo utilizzare le risorse finanziarie previste nel bilancio comunale, come loro assegnate con il PEG approvato dal Comune;
- c) provvedere in genere per tutte le attività rimaste nella competenza gestionale del Comune, con particolare riferimento alle attribuzioni di cui all'Art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche.
- d) provvedere alla sottoscrizione degli atti a contenuto patrimoniale, dei contratti e delle convenzioni in genere di cui è titolare il Comune.

3. I dipendenti dell'Unione, preposti alla gestione di funzioni e servizi conferiti o di cui sia attribuita la sola gestione, sono competenti per lo svolgimento delle attività istruttorie, comprese le relative attestazioni di regolarità degli atti e dei provvedimenti di cui sopra e di quelli che siano rimasti nella competenza degli organi dei Comuni.

Art. 46 – Presidi municipali e loro referenti

1. Il Comune – qualora abbia stabilito di pervenire ad una struttura organizzativa unitaria nell'ambito di un'Unione dei Comuni a cui aderisce – ha facoltà di strutturare **presidi municipali** per specifici ambiti operativi, compatibilmente con le risorse disponibili.

2. Al sindaco compete la proposta (da indirizzare alla Giunta dell'Unione), contenente l'individuazione dei dipendenti che assumono il ruolo di “referenti di ambito gestionale” per il presidio municipale, nonché di un loro coordinatore, con l'obiettivo di favorire il raccordo tra Amministrazione comunale e struttura gestionale dell'Unione.

Art. 47 – Gestione documentale dell'Unione e dei Comuni

1. Gli atti e i documenti riferibili al Comune che attengono alle funzioni e servizi trasferiti dalla gestione del Comune a quella dell'Unione sono di competenza degli organi gestionali dell'Unione e sono pertanto protocollati e conservati nell'archivio dell'Unione.

Art. 48 – Il segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato e revocato dal sindaco, secondo quanto previsto dalle leggi e dalle altre disposizioni normative che ne disciplinano lo stato giuridico e le prerogative.

2. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi politici del Comune e dell'Unione di Comuni cui il Comune aderisce (per le attività amministrative e gestionali riguardanti il Comune), in ordine alla conformità delle stesse alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

3. Il segretario comunale - nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco e degli indirizzi approvati dagli organi comunali – svolge i compiti e le funzioni attribuite dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti in vigore nel Comune, tra cui:

- sovrintendenza e coordinamento delle attività dei dirigenti e dei responsabili gestionali, attinenti all'attività del Comune;
- partecipazione alle riunioni del Consiglio e della Giunta comunali, provvedendo alla redazione dei relativi verbali, che sottoscrive insieme al sindaco;
- rogito dei contratti pubblici da stipulare nell'interesse del Comune;
- svolgimento di tutte le funzioni ed attività previste nei regolamenti comunali e/o conferitegli dal sindaco, anche di natura dirigenziale e gestionale, qualora non incompatibili con le funzioni conferite per legge.

4. Il segretario comunale può essere coadiuvato da un vice-segretario con funzioni vicarie che lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza od impedimento, il quale è nominabile dal sindaco fra i soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione al concorso di segretario comunale, nei limiti delle leggi e delle disposizioni che regolano la materia .

5. All'interno del Regolamento di organizzazione vigente nel Comune - secondo quanto previsto al precedente Art. 43 - viene stabilito il ruolo, il rapporto e le prerogative del segretario comunale nei confronti:

- dell'eventuale direttore generale dell'Unione di Comuni (se previsto e nominato);
- dei dirigenti, dei responsabili di servizio e delle "conferenze e gruppi di lavoro" dell'Unione di Comuni, che operano - per conto e nell'interesse del Comune – all'interno della struttura organizzativa unitaria dell'Unione di Comuni.
- dei referenti dei presidi municipali e dei loro coordinatori (se nominati ai sensi del precedente Art. 46).

TITOLO 7 - FINANZA E CONTABILITA' COMUNALI

Art. 49 – Autonomia finanziaria locale

1. Il Comune – secondo i principi della Costituzione (Titolo V) ed ai sensi delle vigenti norme di legge - ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

3. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

4. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti, al fine di salvaguardare le fasce di utenti socialmente più deboli.

5. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodicamente, corrisposte dai cittadini.

Art. 50 – Bilanci e Documento unico di programmazione

1. Il Bilancio finanziario di previsione del Comune viene approvato dalla Giunta comunale come schema-proposta, per essere sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale entro il termine previsto dalla legge. Esso segue ed accompagna lo schema di DUP (documento unico di programmazione) al cui interno sono contenuti tutti i programmi strategici ed operativi del Comune.
2. Per gli organismi gestionali il DUP indica anche gli obiettivi e gli indicatori di riferimento, sia in termini finanziari, sia con riferimento a criteri e standard di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.
3. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il Rendiconto, approvato nei termini di legge, che comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. L'organo esecutivo allega al rendiconto una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 51 – Regolamento di contabilità

1. La contabilità ed il patrimonio comunali sottostanno al rispetto dei principi e delle norme di legge che regolano la materia della finanza pubblica.
2. Il Comune, qualora aderisca ad una gestione associata in Unione di comuni:
 - delibera i propri bilanci tenendo conto dell'esigenza di coordinamento con la stessa Unione;
 - delibera gli indirizzi riguardanti un Regolamento unico di contabilità nell'ambito dell'Unione;
 - partecipa all'elaborazione della programmazione strategica e di bilancio al livello di Unione, con tutti i Comuni aderenti, attraverso il coinvolgimento degli organi politici comunali, come regolato nel Regolamento unico di contabilità.

Art. 52 – Revisione economica-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un organismo di revisione, le cui modalità di nomina, le funzioni, l'indennità, la cessazione, la decadenza e la revoca sono disciplinate dalla normativa di legge.
2. Il revisore dei conti:
 - è deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria ed alla revisione economico-finanziaria. Egli esercita le sue funzioni in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
 - collabora con il Consiglio comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di efficacia della opera e dell'azione dell'ente.
 - è chiamato, a richiesta, ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economico-finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano indispensabili.
 - ha diritto di accesso agli atti e documenti ed ai relativi uffici comunali, nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'ente e delle sue istituzioni.
 - È tenuto a verificare l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell'Ente, la rego-

larità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.

- presenta al Consiglio comunale, per il tramite della Giunta, tutte le volte che lo ritenga necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3. Il Regolamento di contabilità, di cui all'articolo precedente, definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti del revisori dei conti.

4. Il Comune – qualora aderisca ad una gestione associata in Unione e ciò sia consentito dalle leggi vigenti – può deliberare di avvalersi di un organismo di revisione costituito in forma unitaria al livello di Unione.

Art. 53 – Ciclo della performance (programmazione e misurazione)

1. L'attività e l'organizzazione del Comune sono ispirate ai criteri e logiche del “ciclo della performance”, prevedendo le fasi della programmazione degli obiettivi ed indicatori, della rendicontazione, della misurazione e della valutazione dei risultati intermedi e finali.

2. I documenti e gli strumenti di programmazione – di norma pluriennali ed aventi un contenuto coerente tra loro - sono quelli previsti dalle normative di legge, nonché quelli che il Comune individua come più adatti per il funzionamento efficiente ed efficace della struttura amministrativa e dei servizi.

3. Il sistema della programmazione strategica e operativa, nonché della misurazione e rendicontazione, è funzionale anche a fornire informazioni sull'andamento e realizzazione dei programmi strategici e operativi, a favore dei soggetti interessati.

4. I documenti del sistema della programmazione e rendicontazione devono essere redatti con criteri che garantiscano massima accessibilità, leggibilità e trasparenza.

5. Il sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune si svolge in applicazione dei principi generali dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto disposto nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il sistema si ispira a principi di semplicità, trasparenza, apertura.

Art. 54 – Ciclo della performance e controlli interni

1. Il Comune - nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa - individua strumenti e metodologie adeguati a:

a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutare la performance organizzativa ed individuale;

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.

2. Il Comune – qualora aderisca ad una gestione associata in Unione:

- a) delibera i documenti di programmazione strategica ed operativa del Comune, tenendo conto dell'esigenza di coordinamento ed integrazione con l'Unione e con i Comuni aderenti alla stessa;
 - b) delibera gli indirizzi riguardanti un Regolamento unico sul ciclo delle performance e sui controlli interni, nell'ambito dell'Unione;
 - c) partecipa all'elaborazione della programmazione strategica e di bilancio al livello di Unione, con tutti i Comuni aderenti, attraverso il coinvolgimento degli organi politici comunali, come regolato nel Regolamento unico di contabilità.
3. Il Comune usufruisce del sistema dei controlli interni integrato in seno all'Unione dei Comuni, nonché degli indicatori e dati storici che vengono raccolti ed elaborati al fine garantire:
- a) il funzionamento di un modello di "ciclo di performance" unico al livello di Unione;
 - b) la rilevazione ed utilizzo dei dati con riferimento, sia all'Unione nel suo complesso, che dei singoli Comuni.

TITOLO 8 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 55 – Disposizioni finali

1. 1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Statuto comunale si fa riferimento e si rimanda:
- alle leggi statali o regionali vigenti,
 - ai regolamenti adottati dal Comune o a quelli adottati nell'ambito dell'Unione di Comuni cui aderisce il Comune.

Art. 56 – Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto comunale – una volta approvato o modificato - viene pubblicato all'Albo pretorio e nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Lo Statuto, viene inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche approvate successivamente, entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio.